

CARLOS J. ERRÁZURIZ M.

LO STUDIO DELLA STORIA
NELLA METODOLOGIA CANONISTICA:
LA RILEVANZA DELLA NOZIONE DI DIRITTO

1. Premessa. — 2. La rilevanza della nozione di diritto per comprendere la dimensione storica del diritto ecclesiale. — 3. I rapporti tra scienza del diritto vigente e scienza storica del diritto.

1. *Premessa.*

Ogni canonista, anche quando non abbia una specifica competenza come storico — è il mio caso —, dovrebbe essere operativamente convinto dell'importanza dello studio della storia nella metodologia canonistica. L'affermazione è teoricamente ineccepibile, ma all'atto pratico è altrettanto scontato constatare la distanza reale che nel diritto canonico si è venuta creando tra la scienza storica e quella sul diritto vigente. È indubbio che l'applicazione della tecnica della codificazione nel XX sec. ha esercitato un influsso rilevante in tal senso, e l'indole volutamente innovatrice della seconda codificazione ha rafforzato tale tendenza. In questa occasione vorrei però considerare un altro fattore, anch'esso più o meno abitualmente rilevato: si tratta dell'importanza della nozione di diritto agli effetti della comprensione della dimensione storica del diritto ecclesiale. Si è soliti evidenziare ad es. quanto il positivismo giuridico di taglio normativista e formalista abbia influito nel determinare una scissione almeno tendenziale con la storia, in diversi rappresentanti della cd. scuola laica italiana⁽¹⁾. Ritengo che sarebbe altresì opportuno medi-

⁽¹⁾ Con riferimento sia al diritto ecclesiastico dello Stato che al diritto canonico, documenta quella connessione il lavoro di M. CONDORELLI, *Diritto ecclesiastico e storia*

tare sugli effetti benefici che un'adeguata concezione del diritto in generale, e poi specificamente di quello esistente nella Chiesa, possa procurare nell'ambito dei rapporti tra conoscenza storica ed attuale del diritto canonico. Queste brevi riflessioni vorrebbero porsi in tale prospettiva.

Mi è stato chiesto di parlare di metodologia canonistica. Ogni metodologia però deriva da un modo di intendere la realtà in esame, per cui lo stesso dibattito metodologico affonda le sue radici in questioni che per forza di cose sono ontologiche⁽²⁾. Tenuto conto dell'ovvia impossibilità di esaminare qui il variegato panorama attuale delle dottrine degli autori cattolici sull'essere e sui fondamenti del diritto nella Chiesa⁽³⁾, è sufficiente accennare ad una opzione essenziale: il diritto può essere visto come meramente regolativo della realtà ecclesiale, oppure come intrinsecamente costitutivo della stessa⁽⁴⁾.

Le preferenze della maggior parte della canonistica per quest'ultima posizione non devono occultare le difficoltà perduranti per un'effettiva ricezione di tale dottrina nel lavoro quotidiano dei canonisti. Da un lato, il diritto quale realtà intrinseca alla Chiesa viene più o meno apertamente scambiato con altre dimensioni, senz'altro più importanti, dell'essere della Chiesa, e si arriva a delle descrizioni semplicistiche (il diritto ecclesiale è la comunione, l'amore, la misericordia, ecc.) che lasciano nel buio la specificità giuridica. Parados-

giuridica nell'esperienza italiana, in Id., *Scritti di storia e di diritto*, Giuffrè, Milano 1996, pp. 429-454. Sulla metodologia canonistica di Vincenzo Del Giudice, improntata al normativismo positivisticò e molto sensibile alla necessità di distinguere il diritto dalla storia, cfr. la nota critica di F. CALASSO, *Il diritto canonico e la storia*, in *Annali di storia del diritto*, 1 (1957), pp. 459-465.

⁽²⁾ Su questa priorità dell'ontologia rispetto alla metodologia, cfr. C. LARRAINZAR, *Metodologia del lavoro del docente di diritto canonico*, in *Folia canonica*, 1 (1998), pp. 67-103.

⁽³⁾ Per una visione d'insieme, cfr. C.R.M. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Glossa, Milano 1991; P. ERDÖ, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Giappichelli, Torino 1996.

⁽⁴⁾ Sul valore di questo criterio ermeneutico nell'ambito della discussione sul diritto della Chiesa evangelica, cfr. P. LANDAU, *Der Begriff der Kirche aus juristischer Sicht auf dem Weg zur Ökumene*, in AA.VV., *Valeat aequitas: księga pamiatkowa ofiarowana ksiedzu profesorowi Remigiuszowi Sobanskiemu*, a cura di M. Pazdam, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, Katowice 2000, pp. 253-264. Landau sostiene che il diritto ecclesiale appartiene all'esse e non solo al *bonum esse* della Chiesa (cfr. p. 254).

salmente, però, spesso si resta in pratica attaccati ad un modello semplicemente regolativo, con delle argomentazioni che risentono di un positivismo di stampo legalistico. Si fa fatica ad assumere una visione che sia contemporaneamente giuridica e costitutiva, che integri la dottrina classica sul diritto quale oggetto della giustizia, secondo la tradizione aristotelica e tomista, con la visione della Chiesa comunione e sacramento, proposta dal Concilio Vaticano II nella costituzione dogmatica *Lumen gentium* ⁽⁵⁾.

2. *La rilevanza della nozione di diritto per comprendere la dimensione storica del diritto ecclesiale.*

Qualsiasi idea del diritto è compatibile con il riconoscimento della sua dimensione storica. Tuttavia, la formula «dimensione storica del diritto» può essere interpretata in modi assai diversi, i quali dipendono in primo luogo dalla nozione di diritto che, più o meno consapevolmente, viene assunta.

Per coloro che intendono il diritto canonico come l'insieme delle norme vigenti nella Chiesa cattolica — ed un discorso analogo vale per il diritto delle altre Chiese e confessioni cristiane —, l'attenzione del canonista si rivolgerebbe prioritariamente a quelle norme e alla loro interpretazione ed applicazione. La realtà ecclesiale può ovviamente rimanere presente nei loro discorsi giuridici, ma così il diritto non si situerebbe in quella realtà, bensì verrebbe applicato ad essa dal di fuori, come una regola che, pur essendo in connessione con la realtà, non appartiene formalmente a quest'ultima.

Per il normativismo, la storia del diritto canonico sarebbe la storia dei canoni, ossia delle norme canoniche, del loro originarsi e succedersi nel tempo. Ogni cambiamento significativo nelle fonti, come quelli avvenuti nelle due codificazioni di questo secolo, darebbe

⁽⁵⁾ La prospettiva del diritto come ciò che è giusto è stata applicata alla Chiesa, e concretamente ai sacramenti, nel 1983 da J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, ora in ID., *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines* (1958-1991), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1991, II, pp. 855-892. Ho cercato di sviluppare queste idee in C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una Teoria Fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè, Milano 2000. Molto affine nella visione del diritto e della giustizia è la linea di pensiero di G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. I. Del diritto e della sua conoscenza*, Giappichelli, Torino 1997.

luogo ad un «nuovo diritto canonico»⁽⁶⁾. Secondo questa visione del diritto, ogni norma ha certamente dei precedenti, che vanno attentamente vagliati, specialmente quando concernono la stessa nascita della norma, nonché le norme precedenti che sono state di fatto considerate nel processo di elaborazione della nuova norma. Si riconosce l'esistenza di aspetti della realtà ecclesiale che rimangono permanenti lungo l'evoluzione normativa, ma tali aspetti costituirebbero un sostrato pre- o metagiuridico, essendo il diritto un apporto formale delle sole norme.

Questo normativismo, tendenzialmente positivista⁽⁷⁾, accentua in qualche modo la storicità del diritto canonico, poiché lo vede anzitutto come un prodotto culturale dell'uomo, legato ad un determinato momento del pellegrinaggio storico della Chiesa. Si tratta però di una storicità piuttosto ambigua, in quanto tende a separare il diritto dalla realtà ecclesiale. Perciò, gli esiti sono devianti ed incoerenti: mentre, da una parte, il diritto appare tanto fugace e fragile quanto le decisioni che lo hanno prodotto e lo tengono in piedi, dall'altra esso assume un'apparenza di definitività e completezza, presto contraddetta dai fatti. Anzi, lo stesso fluire delle norme nel tempo non trova in questo schema di pensiero una sua convincente spiegazione; i vari momenti, colti nella staticità della norma (e si dovrebbe precisare, di una norma scritta, poiché la consuetudine rifugge per sua natura da questo inquadramento), non vengono concepiti come tappe di una realtà in evoluzione. La storia delle norme appare, se mi si permette il paragone, non come una pellicola cinematografica, ma come una serie di diapositive. La vera realtà storica, quella vita cioè che le istantanee fotografiche hanno cercato di cogliere e fermare, rimane necessariamente ed essenzialmente distinta dalla giuridicità normativo-formale.

Se il diritto è invece una dimensione costitutiva della Chiesa, in tal caso la storia del diritto ecclesiale è la storia della stessa Chiesa in quanto dotata di una dimensione giuridica. A questo proposito il ri-

(6) È ovvio che la stessa denominazione di «canonico» favorisce quest'impostazione, poiché rimanda ai canoni.

(7) Neanche l'ammissione di norme di *ius divinum*, punto pacifico nella dottrina cattolica, riesce a modificare in modo determinante lo schema descritto, dal momento che la funzione di tali norme sembra spesso ridursi a quella di meri limiti delle norme umane. Se invece si considerasse a fondo il diritto divino, penso che la stessa ottica regolativa dovrebbe essere superata.

ferimento alla giustizia risulta illuminante: se il diritto viene concepito come ciò che è giusto, integrando sia le esigenze di giustizia intrinseche all'essere della Chiesa che quelle derivanti da ciò che è legittimamente determinato in ogni momento storico, la storia del diritto ecclesiale si rivela come storia della dimensione di giustizia che è propria e costitutiva della stessa Chiesa. È anzitutto la storia della comprensione di tale dimensione, quale aspetto essenziale della verità del Vangelo. È anche la storia della effettiva realizzazione del dare a ciascuna persona umana la parola e i sacramenti che Cristo ha lasciato per tutti. Né si può prescindere dalle ingiustizie oggettive commesse dai cristiani all'interno del tessuto ecclesiale, il che fa parte di quella «purificazione della memoria» promossa da Giovanni Paolo II in occasione del Grande Giubileo del 2000. Inoltre, si tratta della storia delle determinazioni introdotte dalle norme e dagli atti umani aventi effetti sull'assetto giuridico della Chiesa. A ciò si devono aggiungere i mezzi di tutela della giustizia, e di sanzione dell'ingiustizia, nonché la correzione equa delle norme umane quando lo richiede il bene delle anime.

Vista in questo modo, la storiografia canonica — e lo stesso varrebbe per quella del diritto in generale — conserva la sua identità giuridica, evitando però il riduzionismo della norma umana. Ciò non significa in alcun modo che lo storico del diritto ecclesiale possa prescindere dalla conoscenza tecnica del « sistema » o « mondo » giuridico, con i suoi concetti, il suo linguaggio, la sua argomentazione, le sue formalità e procedure, ecc. Tutto ciò è inseparabilmente legato alla realizzazione storica della giustizia intraecclesiale: la stessa comprensione ed attuazione del diritto divino non può prescindere da tali veicoli e strumenti culturali. Altrimenti, vi sarebbe il rischio certo di smarrire la specificità dell'oggetto della scienza storico-giuridica, rischio da evitare tanto quanto quello opposto di limitarsi a descrivere il percorso storico di una tecnica diventata artificialmente autonoma ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Penso che questa autorevole osservazione possa aiutare a comprendere quel duplice pericolo: « Si sa che il destino comune delle materie storiche che hanno ad oggetto un fatto tecnico è d'essere attratte dalle esigenze della storia e da quelle della scienza tecnica come da due poli opposti. E son due poli non fissi, ma in continuo movimento a seconda dei modi in cui li atteggiano le varie epoche e le varie scuole, sicché i generi storiografici rivolti a una specialità determinata sono premuti dalla perenne ricerca di un equilibrio spesso instabile, che sembra poggiare sul filo di un rasoio ». E.

Reciprocamente, il diritto umano va sempre collegato con quello divino, per vagliare non solo la sua legittimità, ma anche la sua maggiore o minore perfezione. Ricorrere ad una nozione di diritto intrinseca alla realtà sociale, intendendolo come ciò che è giusto, comporta necessariamente l'assunzione della categoria del diritto divino, facente parte di ciò che nella Chiesa è essenziale e permanente. Si comprende così perché la storia del diritto canonico, quale aspetto specializzato e della storia della Chiesa e della scienza giuridica, debba rifarsi al mistero della Chiesa, secondo l'indicazione metodologica del Concilio Vaticano II, che significativamente accomuna il diritto canonico e la storia ecclesiastica nelle sue indicazioni per l'insegnamento ai candidati al sacerdozio⁽⁹⁾. D'altronde, tale direttiva conciliare coincide con l'orientamento metodologico degli storici della Chiesa che sottolineano l'inseparabilità della storia della Chiesa rispetto alla storia della salvezza, e quindi della scienza della storia ecclesiastica rispetto alla teologia, senza per tale motivo compromettere in alcun modo il rigore storico-critico⁽¹⁰⁾. La prospettiva della giustizia intraecclesiale conferma la validità di tale impostazione per quel che riguarda la storiografia giuridico-canonica.

In quest'ottica l'unità della storia del diritto canonico risalta con forza, al di là delle pur legittime distinzioni tra storia delle fonti, della scienza e delle istituzioni. Poiché nessuno di questi tre aspetti può costituire il centro definitivo dell'attenzione dello storico, che invece dovrebbe guardarli nel loro riferimento alla dimensione di

CORTESE, *Esperienza scientifica. Storia del diritto italiano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981, ed. prov., Giuffrè, Milano 1981, p. 3.

⁽⁹⁾ « Similiter in iure canonico exponendo et in historia ecclesiastica tradenda respiciatur ad Mysterium Ecclesiae, secundum Constitutionem dogmaticam "De Ecclesia" ab hac Synodo promulgatam » (Decreto *Optatam totius* sulla formazione sacerdotale, n. 16d).

⁽¹⁰⁾ Conservano la loro freschezza gli scritti in proposito di H. JEDIN, *Chiesa della fede. Chiesa della storia. Saggi scelti*, trad. it., Morcelliana, Brescia 1972, specialmente pp. 3-65; *Introduzione alla storia della Chiesa*, in AA.VV., *Storia della Chiesa*, diretta da H. Jedin, trad. it., 4a. rist., Jaca Book, Milano 1983, vol. I, pp. 1-65. La questione rimane attuale: cfr. AA.VV., *Qué es la historia de la Iglesia*, Actas del XVI Simposio internacional de Teología de la Universidad de Navarra, ed. dirigida por J.-I. Sarayana-E. de la Lama-M. Lluch-Baixauli, EUNSA, Pamplona. Nell'ambito canonico, S. KUTTNER affermava: « Tutto compreso, né la descrizione agnostica né l'apologetica hanno possibilità di scoprire il vero oggetto della storia del diritto canonico ». *Problemi metodologici nella storia del diritto canonico*, in *Annali di storia del diritto*, 1 (1957), p. 141.

giustizia della Chiesa, l'intreccio tra di essi, tanto manifesto soprattutto nei momenti più gloriosi della storia canonica, appare molto naturale. D'altra parte, il riferimento alla storia della Chiesa e alla storia generale non è una mera cornice illustrativa, bensì presupposto indispensabile per non perdere di vista la giustizia e l'ingiustizia concreta, le quali non dipendono solo dall'esistenza di norme generali giuste o ingiuste. I fatti storici giuridicamente rilevanti non vanno cercati solo nei documenti formalmente appartenenti al «mondo giuridico»: l'intera vita ecclesiale⁽¹¹⁾, conosciuta mediante tutte le testimonianze del passato, contiene in sé quella dimensione di giustizia, che è un aspetto essenziale della fedeltà al disegno fondazionale di Cristo.

Potrebbe sembrare a un primo approccio che, dal punto di vista ecumenico, questa impostazione crei inutili problemi, più facilmente risolvibili qualora la disciplina ecclesiale fosse ritenuta meramente regolativa, e dunque priva di un aggancio nella sostanza dell'unica Chiesa di Cristo. A mio parere, anche qui occorre superare le scorciatoie del falso ecumenismo, proprio per amore della causa dell'unità. Senza sottovalutare minimamente le difficoltà che rimangono nei vari fronti del dialogo ecumenico, molte delle quali peraltro toccano temi di portata indubbiamente giuridica, ritengo che l'affermazione dell'indole costitutiva del diritto apra una via estremamente utile per l'unione, in quanto indica l'unico punto di riferimento su cui essa possa davvero basarsi secondo verità: l'essere della Chiesa di Cristo⁽¹²⁾.

3. *I rapporti tra scienza del diritto vigente e scienza storica del diritto.*

Fino al Codice di diritto canonico del 1917 l'accumulo delle fonti almeno formalmente in vigore produceva certo un qualche contatto pratico del canonista con la storia, ma nello stesso tempo favoriva una mancanza di vera mentalità storica, dal momento che i vari

⁽¹¹⁾ Da questa prospettiva si comprende di più la necessità del concorso della sociologia religiosa, su cui tanto insistette G. LE BRAS: cfr. *La Chiesa del diritto: introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, ed. it. a cura di F. Margiotta Broglio, Il Mulino, Bologna 1976, pp. 269-270.

⁽¹²⁾ Nell'art. cit. di P. LANDAU (cfr. nt. 4), la consapevolezza di questa portata ecumenica, ispirandosi a Hans Dombois, si rende esplicita sia nel titolo che in vari passi (cfr. pp. 254, 264).

strati delle fonti apparivano anzitutto come testi giuridici vincolanti in ciò che non fosse stato abrogato⁽¹³⁾. Sotto il profilo della considerazione della storia, la codificazione consentì di percepire la storicità delle fonti, e di conseguenza risultò benefica agli effetti di uno sviluppo specializzato della scienza storica del diritto canonico, secondo quanto aveva auspicato Ulrich Stutz⁽¹⁴⁾. Come contrappunto pressoché inevitabile, il ricorso pratico alla storia da parte dei canonisti che si occupavano del diritto vigente, salvo casi eccezionali, diminuì notevolmente. Probabilmente tale situazione si è generalmente aggravata nel periodo della seconda codificazione, nel quale lo sguardo storico difficilmente oltrepassa i documenti del Concilio Vaticano II e i canoni paralleli del primo Codice.

Assumendo i rischi di ogni generalizzazione, nel XX sec. si avverte di solito nei canonisti una qualche riluttanza a trattare le questioni sotto il profilo storico. Si possono scorgere diverse cause di tale fenomeno. La precedente abitudine di ricorrere alle fonti del passato come dotate di valore per il presente, e non già come espressioni propriamente storiche, facilita la loro ignoranza e disistima da quando esse sono state formalmente abrogate. I progressi della scienza storica, che nel discorso di Stutz venivano caldeggiati non solo come di per sé interessanti ma anche come di grande rilevanza per meglio comprendere il diritto vigente⁽¹⁵⁾, contribuiscono spesso ad approfondire la distanza psicologica nei suoi confronti da parte dei cultori della scienza canonica sul diritto vigente. Normalmente essi ammirano il rigore del lavoro storiografico, ma non osano avvicinarsi ad esso, in quanto lo considerano una sorta di mondo scientifico separato, molto esigente e quasi inaccessibile ai non specialisti.

Il realismo giuridico che vede il diritto come ciò che è giusto, ben diverso da tanti altri moderni «realismi» di segno materialistico, rimane sempre aperto all'unità della stessa realtà. Essa va studiata da molteplici angoli diversi, che non possono però contraddire mai quell'unità reale, per cui danno luogo a discipline aventi una conna-

(13) Sulla distinzione tra una funzione pratica superficiale della storia ed una sua funzione scientifica, cfr. A.M. STICKLER, *La funzione della scienza storica di diritto canonico nella codificazione pio-benedettina e per la riforma attuale del diritto canonico*, in *L'année canonique*, 15 (1971), pp. 525-540, specialmente pp. 533-534.

(14) Nella sua celebre prolusione all'Università di Bonn, del 27 gennaio 1905: *Die kirchliche Rechtsgeschichte*, ed. Enke, Stuttgart 1905.

(15) Cfr. *ibidem*, pp. 19-27.

turale vocazione all'armonia e alla complementarità. Nel caso del diritto, tenuto conto che esso non è una realtà fissa, staccata dalla storia, è evidente che l'angolatura storica e quella sistematica hanno un referente comune: la realtà giuridica avente un'essenziale dimensione storica.

In questo senso, mi sembra che una delle condizioni più importanti per garantire un futuro proficuo della scienza canonica sia un suo vitale collegamento con gli studi storici. Altrimenti c'è il rischio di sradicarla dalla sua propria tradizione. Non si tratta di promuovere nessuna sorta di integrismo o immobilismo, che pretenda di fermare la storia ad un determinato momento. Il ricorso alla storia permette proprio di liberarsi da attaccamenti a quel che è caduco, ma consente altresì di aderire ad un patrimonio che ci dice qualcosa su ciò che nella Chiesa trascende la contingenza.

A questo fine s'impone promuovere una vicinanza lavorativa tra storici e giuristi del presente. L'esperienza mostra che la dedizione di alcuni studiosi ai due versanti, in misura variabile, costituisce un valido ponte tra le due specializzazioni. Del resto, quella stessa simultaneità, benché non sempre realizzabile, mostra la sostanziale continuità tra una storia che non può che essere giuridica ed un diritto attuale radicato, situato e proiettato nella storia. In tal modo si può creare una fattiva convergenza di interessi ed evitare dannosi isolamenti⁽¹⁶⁾, che possono portare, da parte degli storici, a trascurare gli aspetti più tecnici della storia giuridica⁽¹⁷⁾ oppure ad orientare il campo delle ricerche secondo interessi diversi da quelli dei grandi problemi giuridici permanenti nella Chiesa, e, da parte dei cultori del diritto vigente, a perdere quella sensibilità storica tanto importante per il loro lavoro scientifico e prudenziale, che sa mettere costantemente in rapporto e valorizzare il diritto umano con riferimento alle circostanze di ogni luogo e momento.

Mi accorgo di tante difficoltà che può incontrare la messa in pratica di una simile impostazione. Il sistema codiciale sembra com-

(16) Su questa convergenza nel diritto in generale, cfr. E. CORTESE, *art. cit.* (nt. 8), p. 17.

(17) Sulla necessità di studiare la storia di tali aspetti tecnici, cfr. J. MALDONADO Y FERNÁNDEZ DEL TORCO, *La técnica de la investigación histórica del Derecho canónico*, in AA.VV., *Investigación y elaboración del Derecho canónico*, Trabajos de la V Semana de Derecho canónico (Salamanca, 29 de abril - 7 de mayo de 1954), Juan Flors ed., Barcelona 1956, p. 170.

portare un insormontabile normativismo; la vastità del lavoro critico sulle fonti storiche che resta da fare in diritto canonico rende assai problematiche le interpretazioni storiche d'insieme, in quanto prive di basi solide; non pochi canonisti rinunciano a consultare la storia o, peggio ancora, incorrono in errori significativi quando lo fanno senza l'ausilio degli specialisti. Penso che questi ed altri ostacoli, molto reali, possano e debbano essere superati dal desiderio operoso di conoscere ciò che è giusto nella Chiesa. Ciò aiuterà ad evitare la tentazione del perfezionismo, che paralizza ogni lavoro: per tentare di vedere le norme con riferimento alla realtà giusta e con senso storico non possiamo aspettare l'arrivo di un altro tipo di tecnica legislativa nella Chiesa, ma bisogna cambiare a poco a poco il modo di mettere a fuoco lo stesso Codice; d'altra parte, a mio modo di vedere, occorre accontentarsi della conoscenza storica il più possibile rigorosa in ciascuna epoca, con la consapevolezza dei limiti delle sintesi possibili, ma anche della necessità di situare il materiale della ricerca specializzata entro tali sintesi⁽¹⁸⁾; da ultimo, penso che noi canonisti, nella misura delle nostre possibilità ed a contatto con gli storici per assicurare il necessario rigore, dovremmo conoscere sempre meglio la storia, il che potrebbe servire agli stessi storici per confermare la rilevanza permanente ed attuale del loro lavoro e delle loro scoperte.

Per concludere queste sommarie osservazioni vorrei ribadire il filo conduttore che le ha ispirate: la concezione della storia del diritto ecclesiale quale storia di quella specifica giustizia che Cristo ha inaugurato sulla terra mediante la fondazione della sua Chiesa.

(18) Con riferimento alla storia della Chiesa in generale, scriveva H. JEDIN: «Non esiste sintesi senza ricerca specializzata, ma che cosa è ricerca specializzata senza sintesi? Possono degli scalpellini scolpire colonne, archi, cornici per un duomo senza seguire un piano? A che serve l'accumulo di materiale costruttivo, se non si inizia finalmente la costruzione?». *Esame di coscienza di uno storico, in Chiesa della fede. Chiesa della storia*, cit. (nt. 10), pp. 9-10.